

Legge regionale 02 febbraio 2005 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).

Art. 5

(Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)(4)(25)

1.

(ABROGATO)

(26)

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 149, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2005 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.280.1.2207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5014 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3.

(ABROGATO)

(65)

4.

(ABROGATO)

(66)

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico - ONLUS un contributo straordinario a sollievo degli oneri relativi alle attività anche pregresse.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5155 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 15.000 euro per la promozione nelle scuole superiori di un progetto di studio sul tema dell'allargamento dell'Unione Europea e dell'integrazione culturale.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5161 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11.

(ABROGATO)

(67)

12.

(ABROGATO)

(64)

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19/2004, come integrato dal comma 11 e modificato dal comma 12, continuano a far

carico all'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5040 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine e al Comune di Trieste un contributo straordinario per la manutenzione straordinaria urgente degli edifici scolastici destinati a ospitare la scuola <<Santa Angela Merici>> di Cividale del Friuli e la scuola materna comunale <<Primi Voli>> di Trieste.

15. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 14 sono presentate dagli enti interessati alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio istruzione e orientamento, corredate del progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5042 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arba contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile avente funzioni di convitto denominato 'Di Giulian', destinato a ospitare gli allievi frequentanti i corsi presso il Centro di Formazione Professionale di Arba.

(1)

18. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina lavori pubblici, corredata della deliberazione con cui il soggetto contraente dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del piano dell'investimento che si intende realizzare. L'erogazione della prima annualità dei contributi è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato un limite di impegno decennale di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 80.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico

dell'unità previsionale di base 8.1.340.2.522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5004 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Fratelli Alinari un contributo straordinario per concorrere alla realizzazione del progetto per l'allestimento del Museo multimediale Alinari in collaborazione con il Comune di Trieste.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per gli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un contributo straordinario al fine di potenziare il progetto <<Carnia Musei>> nelle strutture informative ed informatiche, nella promozione in regione e nei territori contermini, nella predisposizione di materiali per fiere, convegni specialistici e didattica.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio

per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Museo Nazionale dell'Antartide - Sezione di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per la realizzazione di percorsi didattici rivolti alle scuole della regione.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5249 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Polis di Azzano X un contributo straordinario per la realizzazione di iniziative ed eventi diretti alla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, anche attraverso l'impiego di strumentazione informatica, nonché la produzione e la divulgazione di pubblicazioni e materiale multimediale.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presenta alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro per l'anno 2005 all'Associazione <<Centro per le ricerche archeologiche e storiche del Goriziano>> di Gorizia per l'attività, al fine di completare l'opera di recupero storico e archeologico dell'area del Monte Sabotino.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5121 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo straordinario per la realizzazione e il coordinamento di un progetto rivolto alla valorizzazione delle preesistenze storico - archeologiche e paesaggistiche, con particolare riguardo alle chiesette votive e ai siti protostorici dei tumuli e dei castellieri, anche mediante l'acquisizione delle aree interessate.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5160 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

38.

(ABROGATO)

(58)

39. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale 16/2000, come modificato dal comma 38, continuano a far carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5169 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

40.

(ABROGATO)

(59)

41.

(ABROGATO)

(60)

42. Tra gli interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall'articolo 5, comma 78, della legge regionale 2/2000, sono ricompresi quelli finalizzati alla riqualificazione di vie e piazze storiche nel perimetro del centro storico. L'Amministrazione regionale è conseguentemente autorizzata a ridefinire i limiti di impegno decennale già assegnati al Comune di Gorizia, a seguito di richiesta di aggiornamento del programma straordinario per il millenario della città.

43. Gli oneri derivanti dal comma 42 fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5181 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

44.

(ABROGATO)

(6)(61)

45.

(ABROGATO)

(62)

46.

(ABROGATO)

(7)(63)

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere all'attuazione dell'intervento di recupero e valorizzazione, per finalità turistiche e culturali, della gru su pontone denominata <<URSUS>>, reperto di archeologia industriale portuale di epoca austriaca, ubicato a Trieste.

48. Per le finalità di cui al comma 47 è concesso alla Guardia Costiera Ausiliaria del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario di 50.000 euro da destinare alla gestione e manutenzione della struttura, alla ricerca storica e alla diffusione della sua immagine, in attesa di un intervento di completo recupero, come da progetto in fase di attuazione.

49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa dell'attività proposta e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5197 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

51. La Regione riconosce il valore storico e documentario degli archivi dei partiti e movimenti politici operanti nel XX° secolo in Friuli Venezia Giulia e promuove adeguate azioni volte alla loro tutela, conservazione e riordino, finalizzate alla consultabilità degli studiosi e alla fruibilità della documentazione da parte degli istituti universitari, da conseguire anche mediante deposito degli atti negli archivi di Stato della regione.

(2)

52. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 51 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'<<Istituto di Studi Fortuna>> di Udine un contributo straordinario di 65.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale. La richiesta di contributo è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel

decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

(3)

53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

54.

(ABROGATO)

(31)

55.

(ABROGATO)

(27)

56.

(ABROGATO)

(28)

57.

(ABROGATO)

(32)

58.

(ABROGATO)

(10)(33)

59.

(ABROGATO)

(34)

60.

(ABROGATO)

(35)

61.

(ABROGATO)

(36)

62.

(ABROGATO)

(11)(20)(29)

63.

(ABROGATO)

(12)

64.

(ABROGATO)

(21)(30)

65.

(ABROGATO)

(22)

66.

(ABROGATO)

(37)

67.

(ABROGATO)

(9)

68. Il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2004 è sostituito dal seguente:

<<18. Nel quadro della politica di promozione e sostegno delle istituzioni pubbliche di spettacolo che svolgono un ruolo primario nei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, la Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore, insieme con il Comune di Pordenone e con la Provincia di Pordenone, alla costituzione di una associazione culturale avente per finalità la gestione del rinnovato Teatro Verdi di Pordenone e a sostenerne l'attività mediante contributi ordinari annuali, il cui importo è determinato per l'arco di un triennio nell'ambito della legge finanziaria regionale. Lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale.>>.

69. Per le finalità previste dal comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2004, come sostituito dal comma 68, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Mobbing Auditing Point (M.A.P.) di Gorizia un contributo straordinario di 100.000 euro per la realizzazione di un progetto di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione alla partecipazione delle donne all'attività pubblica, basato su percorsi di informazione e formazione anche a distanza utilizzando mezzi informatici e radio-televisivi.

71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

73. Nell'ambito dell'azione rivolta a promuovere la collaborazione transfrontaliera tra le minoranze linguistiche nel campo dell'informazione e della cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Università popolare di Trieste per la realizzazione, in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Co.Re.Com. FVG), di un progetto speciale che si prefigga l'obiettivo di favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni in iniziative di scambio e integrazione culturale nell'attività di programmazione radiotelevisiva. Con il provvedimento amministrativo di concessione sono definite le modalità di verifica e rendicontazione della spesa.

74. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5044 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in unica soluzione alla <<Società Tipografica Cattolica>> di Gorizia un contributo straordinario di 25.000 euro a sostegno delle spese gestionali.

(5)

76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

77. Per le finalità previste del comma 75 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005 - 2007 e del bilancio

per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5133 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione studentesca <<Camelot>> di Gorizia un contributo straordinario di 20.000 euro per lo sviluppo e la realizzazione di un progetto di avvicinamento dei giovani studenti universitari al mondo della comunicazione professionale e istituzionale.

79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale Città di Gorizia un contributo straordinario di 70.000 euro a sollievo degli oneri relativi alle attività degli anni pregressi.

82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società cooperativa <<Onde Furlane>> un contributo straordinario finalizzato alla messa in onda delle sedute del Consiglio regionale e dei relativi approfondimenti.

85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata

alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività culturali, nel termine previsto dall'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

87.

(ABROGATO)

(38)

88.

(ABROGATO)

(39)

89.

(ABROGATO)

(40)

90.

(ABROGATO)

(41)

91.

(ABROGATO)

(42)

92.

(ABROGATO)

(43)

93.

(ABROGATO)

(44)

94.

(ABROGATO)

(45)

95.

(ABROGATO)

(46)

96.

(ABROGATO)

(47)

97.

(ABROGATO)

(48)

98.

(ABROGATO)

(49)

99.

(ABROGATO)

(50)

100.

(ABROGATO)

(51)

101.

(ABROGATO)

(52)

102.

(ABROGATO)

(53)

103.

(ABROGATO)

(54)

104.

(ABROGATO)

(55)

105.

(ABROGATO)

(56)

106.

(ABROGATO)

(57)

107. Al fine di favorire la tutela del patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo destinato alla costruzione di un archivio/deposito climatizzato.

108. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 107 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività culturali, corredata della deliberazione di assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del piano dell'investimento che si intende realizzare. L'erogazione della prima annualità dei contributi è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

109. Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzato un limite di impegno decennale di 120.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5350 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere con apposito provvedimento normativo al riordino delle disposizioni che regolano la partecipazione della Regione nell'organismo associativo costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 26, della legge regionale 2/2000. L'attuazione degli interventi finanziari previsti dalla presente legge per il triennio 2005-2007, ai sensi dell'articolo 5, comma 27, della medesima legge regionale 2/2000, è subordinata alla definizione del riassetto statutario del citato organismo in conformità alla nuova normativa.

111. L'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è abrogato.

112.

(ABROGATO)

(16)

113.

(ABROGATO)

(17)

114.

(ABROGATO)

(18)

115. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001, come sostituito dal comma 112, è autorizzata la spesa complessiva di 4.925.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per le finalità e per gli importi annui a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 5590 - per le finalità di cui alla lettera a) - 1.020.000 euro;

b) capitolo 5591 - per le finalità di cui alla lettera b) - 3.395.000 euro;

c) capitolo 5592 - per le finalità di cui alla lettera c) - 420.000 euro;

d) capitolo 5593 - per le finalità di cui alla lettera d) - 90.000 euro.

116. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 115 si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo per l'anno 2005 dal fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23/2001, iscritto sull'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

117. Al fine di estendere la visibilità dei programmi di RAI 3 bis nelle Valli del Natisone e in attuazione del disposto della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio un finanziamento straordinario per l'installazione di impianti trasmettenti nella stazione di Purgessimo, in comune di Cividale del Friuli.

118. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 117, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5588 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

120. Al fine di sostenere l'attività di educazione e formazione dei minori, rivolta essenzialmente alla promozione della cultura della pace e della fratellanza e alla collaborazione tra la minoranza slovena in Italia e quella italiana in Istria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Casa dello studente sloveno - Slovenski dijaski dom <<Srecko Kosovel>> di Trieste.

121. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in unica soluzione all'Associazione <<Mladinski dom>> di Gorizia un contributo straordinario di 20.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

123. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 122 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono

stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

124. Per le finalità previste dal comma 122 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5017 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

125. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Rat Sloga PromoSkulture>> di Doberdò del Lago un contributo straordinario di 30.000 euro per la realizzazione di un progetto che promuova la cultura della mediazione, della solidarietà e della pace attraverso sistemi innovativi.

126. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 125 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

127. Per le finalità previste dal comma 125 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5025 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

128. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile sloveno un contributo straordinario a sostegno dell'attività.

129. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 128 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, nel termine previsto dall'articolo 33 della legge regionale 7/2000, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo di spesa.

130. Per le finalità previste dal comma 128 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

131. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con appositi contributi, iniziative per l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze, il confronto e lo scambio di esperienze in materia di interventi per la tutela delle minoranze e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, anche mediante l'organizzazione di incontri di studio, convegni e specifiche iniziative scientifiche e di promozione culturale.

(8)

132. Per le finalità previste dal comma 131 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.1901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5578 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

133. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 3/2002, ai fini del finanziamento degli interventi previsti a sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa scolastica in materia di insegnamento delle lingue locali e minoritarie, è autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.1901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

134. Al fine di rendere più efficiente il procedimento di programmazione degli interventi finanziari autorizzati dalla presente legge a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, sono apportate le seguenti modifiche al testo della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati):

a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio annuale e pluriennale e della legge finanziaria regionale, la Giunta regionale, avuto riguardo agli indirizzi generali espressi dal Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, approva il piano di ripartizione del fondo di cui all'articolo 5 tra i comparti di intervento elencati all'articolo 3, comma 1, individuando in tale ambito le risorse destinate al

sostegno di attività ordinarie a carattere ricorrente annuale, ivi comprese quelle degli enti e associazioni di cui all'articolo 10, e quelle riservate alla realizzazione di specifici progetti anche di durata pluriennale. Per la definizione dei contenuti del piano la Giunta regionale si avvale della collaborazione degli enti e associazioni di cui all'articolo 10, con i quali promuove altresì la stipula di apposite convenzioni aventi a oggetto l'attuazione coordinata delle attività e dei progetti previsti dal piano stesso.>>;

b) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<1. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale riconosce la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, e ne sostiene l'attività istituzionale mediante contributi ordinari annuali disposti, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6. L'azione regionale di sostegno è rivolta prioritariamente a favorire il coordinamento e l'integrazione tra le risorse organizzative, tecniche e finanziarie degli enti e associazioni riconosciuti, ai fini di accrescere l'efficacia e rafforzare il carattere unitario dell'attività da essi svolta nel perseguimento degli obiettivi della presente legge.>>;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 e il comma 1 dell'articolo 13 sono abrogati.

135. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2002, e avuto riguardo al disposto di cui al comma 134, è autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

136. L'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e in considerazione della straordinarietà della situazione determinatasi, a confermare agli enti beneficiari le erogazioni anticipate concesse per le finalità indicate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come

modificato dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 7/2002, ponendo in capo ai soggetti beneficiari la presentazione di un rendiconto, accompagnato dalla documentazione giustificativa e da una relazione sull'utilizzo dei fondi, anche per altre finalità istituzionali, relativo al quinquennio 2003-2007.

(13)

137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro missionario diocesano di Gorizia un contributo straordinario per il sostegno della propria attività missionaria nella Costa d'Avorio.

138. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 137 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

139. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5016 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

140. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale ex Deportati (A.N.E.D) - Sezione di Udine un contributo straordinario di 25.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali e dell'attività di sensibilizzazione nei confronti della popolazione scolastica sul tema dell'olocausto e della pace.

141. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 140 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

142. Per le finalità previste dal comma 140 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5024 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

143. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Missionaria di Villaregia, con sede a Pordenone, un contributo straordinario per lo svolgimento di attività educative a favore dei minori a rischio nella periferia di San Paolo in Brasile.

144. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 143 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

145. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5031 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

146. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione W.O.P.S.E.C. - Organizzazione internazionale per l'aiuto chirurgico pediatrico ai Paesi emergenti, con sede a Parma, un contributo straordinario per il sostegno economico dell'attività di volontariato che i medici residenti in Friuli Venezia Giulia, affiliati all'organizzazione medesima, svolgono nei Paesi in via di sviluppo al fine di fornire prestazioni chirurgiche ai bambini e al fine di organizzare iniziative di formazione ai medici locali.

147. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 146 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

148. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5038 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Età d'argento>> di San Giorgio di Nogaro un contributo di 20.000 euro per iniziative istituzionali.

150. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 149 è presentata

alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma di utilizzo del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

151. Per le finalità previste dal comma 149 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Spes di Trieste un contributo straordinario per il sostegno economico dell'attività di assistenza medica e sociale a favore dei bambini, con particolare riguardo agli orfani e ai minori affetti da gravi patologie.

153. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 152 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

154. Per le finalità previste dal comma 152 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

155. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Circolo <<Il Quadrivio>> di Codroipo un contributo straordinario di 55.000 euro per la promozione di iniziative volte alla diffusione della cultura della pace, della solidarietà, della tolleranza nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali.

156. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 155 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

157. Per le finalità previste dal comma 155 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5059 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

158. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) - Sezione provinciale di Pordenone un contributo straordinario di 10.000 euro per l'anno 2005 a sostegno dell'attività istituzionale.

159. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 158 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

160. Per le finalità previste dal comma 158 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5209 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Regionale Friulana Donatori di Sangue - Sezione di Pozzecco di Bertiolo un contributo straordinario di 10.000 euro per l'anno 2005 per l'organizzazione del congresso provinciale.

162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6046 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

164. Al fine di sostenere le attività di gemellaggio tra la Provincia di Gorizia e la città di Avellaneda di Santa Fé in Argentina, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Provincia di Gorizia, nella misura massima di 100.000 euro, per la realizzazione di un impianto di captazione delle acque del Rio Paranà di Avellaneda funzionale al potenziamento del sistema di irrigazione.

165. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 164 è presentata

alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.2.466 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5069 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

167. Nel quadro dell'azione per lo sviluppo e il rafforzamento degli interventi per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, la Regione promuove direttamente la realizzazione di un progetto speciale per il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai servizi pubblici in materia, mediante la stipula di un apposito contratto di collaborazione con la Piccola Società Cooperativa Sociale a.r.l. <<Teleradiocity>>, avente a oggetto l'istituzione, a livello sperimentale, di un sistema regionale integrato di servizi di informazione e consulenza all'immigrazione. La Giunta regionale con propria deliberazione approva lo schema del contratto e ne autorizza la sottoscrizione.

168. Per le finalità previste dal comma 167 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4990 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

169. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione, in via sperimentale, di uno studio sulla presenza dei cittadini stranieri nella provincia, anche al fine di raccogliere proposte e osservazioni per l'elaborazione delle politiche sull'immigrazione.

170. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 169 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

171. Per le finalità previste dal comma 169 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per

l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.6.300.1.492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5101 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

172. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Sociale di Maniagolibero un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di <<percorso botanico>>.

173. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 172 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, nel termine previsto dall'articolo 33 della legge regionale 7/2000, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

174. Per le finalità previste dal comma 172 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6011 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

175.

(ABROGATO)

(14)

176.

(ABROGATO)

(15)

177. Per le finalità previste dal comma 175 è autorizzata la spesa complessiva di 613.500 euro, suddivisa in ragione di 204.500 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6190 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

178. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione L'Alfiere di Udine un contributo straordinario per iniziative dirette a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, attraverso la promozione di eventi, manifestazioni culturali e attività educative rivolte in particolare ai giovani.

179. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 178 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

180. Per le finalità previste dal comma 178 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

181. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Latisana, che svolge attività ricreative, un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.

182. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 181 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

183. Per le finalità previste dal comma 181 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6024 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

184. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Comitato Sport Cultura e Solidarietà - ONLUS di Udine un contributo straordinario di 40.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale.

185. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 184 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di

concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

(19)

186. Per le finalità previste dal comma 184 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

187. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione LEDES di Trieste, attiva nei settori dello sport, dell'educazione e del lavoro, un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.

188. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 187 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

189. Per le finalità previste dal comma 187 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6045 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

190. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CONI provinciale di Trieste un contributo straordinario per la stipula di specifiche convenzioni volte all'utilizzo, da parte di associazioni e società sportive, degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni di Trieste, Muggia e Duino Aurisina, della Provincia di Trieste e del Genio Militare.

191. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 190 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

192. Per le finalità previste dal comma 190 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

193. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società sportiva Forum Iulii Rugby Club di Udine un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.

194. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 193 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

195. Per le finalità previste dal comma 193 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6052 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

196. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sportiva boxe Monfalcone un contributo straordinario di 10.000 euro per l'organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche di livello nazionale.

197. Per le finalità previste dal comma 196 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6055 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

198. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sportiva dilettantistica Torre di Pordenone un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione del progetto educativo <<Giocare per Crescere>>, rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni.

199. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 198 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

200. Per le finalità previste dal comma 198 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6060 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

201. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Pallacanestro Codroipese di Codroipo un contributo straordinario per l'anno 2005 di 15.000 euro a sostegno della propria attività.

202. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 201 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

203. Per le finalità previste dal comma 201 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6063 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

204. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Sportiva Ardita di Gorizia - Associazione sportiva dilettantistica gioco basket un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.

205. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 204 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

206. Per le finalità previste dal comma 204 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6074 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

207. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione dilettantistica sportiva Ancona di Udine un contributo straordinario per la promozione dell'attività dilettantistica delle squadre giovanili nonché per l'attività della scuola sportiva da essa gestita.

208. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 207 è presenta alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

209. Per le finalità previste dal comma 207 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6076 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

210. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Team Friuli Sanvitese di San Vito al Tagliamento e all'associazione sportiva ciclistica Valvasone un contributo straordinario di 6.000 euro ciascuna per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi delle associazioni medesime.

(23)

211. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 210 sono presentate alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

(24)

212. Per le finalità previste dal comma 210 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6077 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

213. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo A.N.A. di Vergnacco di Reana del Roiale un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2005 a sostegno della propria attività.

214. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 213 è presentata

alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

215. Per le finalità previste dal comma 213 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6078 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

216. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale Alpini - Sezione di Udine un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.

217. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 216 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

218. Per le finalità previste dal comma 216 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

219. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Ricreativo, Culturale, Sportivo <<Tavella>> di Fiume Veneto un contributo straordinario di 15.000 euro per l'anno 2005 per lo svolgimento della propria attività.

220. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 219 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

221. Per le finalità previste dal comma 219 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6083 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

222. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pallacanestro

Interclub Muggia, con sede in Muggia, un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

223. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 222 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del programma di attività. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

224. Per le finalità previste dal comma 222 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6088 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

225. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione allevatori del cavallo trotatore del Friuli Venezia Giulia di San Giorgio di Nogaro, ente che svolge attività sportiva, un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.

226. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 225 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

227. Per le finalità previste dal comma 225 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6092 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

228. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sportiva Calcio Codroipo un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2005 per l'organizzazione del Torneo di calcio <<C. Zamuner>>.

229. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 228 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

230. Per le finalità previste dal comma 228 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6098 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

231. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società GFI Alpe Adria Off-road di Gradisca, che svolge attività di promozione ambientale e sportiva nel settore motoristico fuoristradistico, un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.

232. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 231 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

233. Per le finalità previste dal comma 231 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6099 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

234. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società sportiva sacilese di Sacile, all'Associazione sportiva dilettantistica Liventina di Sacile, all'Associazione sportiva dilettantistica Cavolano Calcio di Sacile e all'Associazione sportiva dilettantistica San Odorico di Sacile, enti che svolgono attività sportiva nel settore calcio giovanile, un contributo straordinario, in misura paritaria fra gli stessi, per l'espletamento dell'attività istituzionale.

235. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 234 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, singolarmente da ogni ente, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

236. Per le finalità previste dal comma 234 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2005, da suddividere in misura paritaria fra gli enti di cui al comma 234, a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6104 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

237. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Duino Aurisina un contributo straordinario di 40.000 euro per l'anno 2005 a sostegno del progetto <<Scuola e Sport>>.

238. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 237 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

239. Per le finalità previste dal comma 237 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6127 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

240. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.

1 ter. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1bis si applicano le modalità previste dalle norme del capo IV della presente legge.>>.

241. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come aggiunto dal comma 240, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6073 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

242. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Subacqueo <<Cassis Faraone>> di Preceniccio un contributo straordinario di 15.000 euro per l'anno 2005 per l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie

attività.

243. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 242 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

244. Per le finalità previste dal comma 242 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

245. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Provinciale Libertas di Pordenone un contributo straordinario di 15.000 euro per l'anno 2005 a sostegno dell'attività.

246. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 245 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

247. Per le finalità previste dal comma 245 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6172 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

248. Per il finanziamento degli investimenti realizzati dai Comuni destinatari degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5, commi 140 e 141, della legge regionale 1/2004, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6116 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

249. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Loco di Praturrone un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2005 per i lavori di completamento degli impianti ricreativi destinati allo svolgimento delle proprie attività.

250. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 249 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione

illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

251. Per le finalità previste dal comma 249 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

252. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Gemonatletica, società sportiva dilettantistica di Gemona del Friuli, un contributo straordinario per l'acquisto di materiale ginnico specialistico da utilizzarsi anche dagli studenti del corso di laurea in scienze motorie.

253. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 252 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

254. Per finalità previste dal comma 252 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6114 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

255. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Sportivo <<Amatori Calcio>> di Cimpello di Fiume Veneto un contributo straordinario di 25.000 euro per l'anno 2005 per lavori di miglioramento e completamento degli impianti sportivi in uso e per lo svolgimento delle proprie attività.

256. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 255 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

257. Per le finalità previste dal comma 255 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6115 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

258. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia dei <<Santi Stefano, Sabina e Antonio di Padova>> di Gleris, in comune di San Vito al Tagliamento, un contributo straordinario di 35.000 euro per la ristrutturazione e il completamento del centro di aggregazione giovanile.

259. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 258 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa sottoscritti da un tecnico abilitato. Per l'intervento non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione ed erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al presente comma. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti dal decreto di concessione.

260. Per le finalità previste dal comma 258 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6121 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

261. Il contributo pluriennale previsto dall'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, come modificato dall'articolo 5, comma 147, della legge regionale 1/2004, a favore del Comune di Udine, per la realizzazione, ristrutturazione e adeguamento di impianti sportivi di interesse cittadino si intende autorizzato anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento delle relative opere.

262. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, come modificato dall'articolo 5, comma 147, della legge regionale 1/2004 e integrato dal comma 261, continuano a far carico all'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

263. L'Amministrazione regionale, in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003, assicura priorità agli interventi di costruzione di impianti sportivi in Comuni minori sede di corsi di laurea, per i quali le strutture da realizzare risultino funzionali all'accrescimento dell'offerta didattica e al potenziamento

dell'attività accademica.

264. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Medea un contributo straordinario per interventi di manutenzione, conservazione, custodia e valorizzazione del monumento <<Ara Pacis Mundi>>.

265. Per le finalità previste dal comma 264 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5283 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

266. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.

Note:

1 Comma 17 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 15/2005

2 Integrata la disciplina del comma 51 da art. 5, comma 10, L. R. 15/2005

3 Integrata la disciplina del comma 52 da art. 5, comma 10, L. R. 15/2005

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 15/2005

5 Integrata la disciplina del comma 75 da art. 6, comma 72, L. R. 2/2006

6 Parole sostituite al comma 44 da art. 7, comma 99, L. R. 2/2006

7 Comma 46 sostituito da art. 7, comma 100, L. R. 2/2006

8 Parole sostituite al comma 131 da art. 5, comma 19, L. R. 12/2006

- 9** Comma 67 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
- 10** Parole aggiunte al comma 58 da art. 6, comma 37, L. R. 1/2007
- 11** Integrata la disciplina del comma 62 da art. 6, comma 34, L. R. 1/2007
- 12** Comma 63 abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 1/2007
- 13** Comma 136 sostituito da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007
- 14** Comma 175 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
- 15** Comma 176 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
- 16** Comma 112 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
- 17** Comma 113 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
- 18** Comma 114 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
- 19** Parole sostituite al comma 185 da art. 6, comma 4, L. R. 24/2009
- 20** Parole aggiunte al comma 62 da art. 6, comma 46, lettera a), L. R. 11/2011
- 21** Parole sostituite al comma 64 da art. 6, comma 46, lettera b), L. R. 11/2011
- 22** Comma 65 abrogato da art. 11, comma 105, L. R. 18/2011
- 23** Comma 210 sostituito da art. 6, comma 18, L. R. 27/2012
- 24** Comma 211 sostituito da art. 6, comma 18, L. R. 27/2012
- 25** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 222, lettera e), L. R. 27/2012
- 26** Comma 1 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 21/2013 , a decorrere dall'1/1/2014.

- 27** Comma 55 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
- 28** Comma 56 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
- 29** Comma 62 abrogato da art. 6, comma 116, lettera d), L. R. 23/2013
- 30** Comma 64 abrogato da art. 6, comma 116, lettera d), L. R. 23/2013
- 31** Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 32** Comma 57 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 33** Comma 58 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 34** Comma 59 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 35** Comma 60 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 36** Comma 61 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 37** Comma 66 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 38** Comma 87 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 39** Comma 88 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 40** Comma 89 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 41** Comma 90 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

42 Comma 91 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

43 Comma 92 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

44 Comma 93 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

45 Comma 94 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

46 Comma 95 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

47 Comma 96 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

48 Comma 97 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

49 Comma 98 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

50 Comma 99 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

51 Comma 100 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

52 Comma 101 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

53 Comma 102 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

54 Comma 103 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

55 Comma 104 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

56 Comma 105 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

57 Comma 106 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

58 Comma 38 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

59 Comma 40 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

60 Comma 41 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

61 Comma 44 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

62 Comma 45 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

63 Comma 46 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

64 Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 3, L.R. 19/2004.

65 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

66 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

67 Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.